



ISTITUTI DEFLATTIVI

Le diverse strade percorribili dopo la consegna di un processo verbale di constatazione

di Gianfranco Antico

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Il momento della **consegna del pvc** è sempre delicato, perché da quel momento in poi il contribuente deve **valutare cosa fare**.

La prima opzione è rappresentata dalla possibilità di definirlo attraverso l'[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#).

Il contribuente, infatti, **per gli atti emessi dal 30.4.2024**, può **prestare adesione integrale** ai verbali di constatazione, redatti ai sensi dell'[articolo 24, L. 4/1929](#), mediante **comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate** e all'organo che ha redatto il verbale. Ciò riguarderà sostanzialmente i rilievi in cui **l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi**, in quanto analiticamente determinati e provati, non suscettibili di ridimensionamento in occasione di contraddittorio.

Il contribuente **può prestare adesione**:

1. **senza condizioni**;
2. **condizionata alla rimozione di errori manifesti**.

L'adesione **senza condizioni** può avere ad oggetto esclusivamente il **contenuto integrale del verbale di constatazione** e deve intervenire entro i **30 giorni successivi** alla data della consegna del verbale.

I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e, comunque, non oltre la scadenza del **trentesimo giorno dalla consegna** del verbale di constatazione.

Nel caso di **adesione condizionata**, nei **10 giorni successivi** alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'organo che ha redatto il verbale può **correggere gli errori indicati** dal contribuente mediante **aggiornamento** del verbale, informandone immediatamente il



contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di adesione incondizionata, **entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente**, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate **notifica l'atto di definizione** dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#). Nel caso di adesione condizionata, il predetto termine **decorre dalla correttiva effettuata** da parte dell'organo che ha redatto il verbale.

L'adesione perfezionata dà diritto ad usufruire delle **sanzioni** indicate nell'[articolo 2, comma 5](#), e nell'[articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#), **ridotte alla metà (e quindi, 1/6)**; inoltre, le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere **versate nei termini e con le modalità di cui all'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#)**. Sull'importo delle rate successive alla prima **sono dovuti gli interessi al saggio legale** calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione. **Per effetto dell'esplicito rinvio all'[articolo 8, D. Lgs. 218/1997](#)**, il contribuente è tenuto:

- a) ad effettuare il **versamento delle somme dovute entro 20 giorni** dalla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- b) ad eseguire **il versamento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero di 16 rate trimestrali, se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro.**

In forza del comma 2-bis, dell'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#), per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di **atti di recupero** non è possibile avvalersi della **rateazione e della compensazione** prevista dall'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#).

In caso di **mancato pagamento delle somme dovute**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede **all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo** delle predette somme a norma dell'[articolo 14, D.P.R. 602/1973](#).

È di tutta evidenza che il **bonus sanzionatorio** concesso dalla nuova forma di definizione degli accertamenti – seppure particolarmente appetibile – non escluderà il ricorso all'adesione “*tradizionale*” ([articoli 5 e 6, D.Lgs. 218/1997](#)) per tutte quelle fattispecie che sono, come precisa la circolare n. 235/E/1997, **“interessate dall'applicazione di metodologie induttive di accertamento (...che...) possono trovare il loro sbocco fisiologico nel procedimento di adesione in contraddittorio con il contribuente, in ragione di una più fondata e ragionevole misurazione del presupposto impositivo che tenga conto degli elementi di valutazione offerti dal contribuente”**. In tali casi, il contribuente **avrà comparato la (sicura) perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni** ad un sesto con la (eventuale) riduzione dell'imposta accertata, a fronte del contraddittorio con l'Ufficio, con conseguente riduzione delle sanzioni **nella misura di un terzo del minimo**.

Teniamo conto che, una volta che il contribuente **non ritenga di definire il pvc e di non**



accedere al ravvedimento operoso di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), anche limitatamente ad alcuni rilievi, non gli resta che attendere lo schema di atto, per effetto di quanto disposto dall'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), che fatti salvi casi in non sussiste il diritto al contradditorio (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24.4.2024, nonché' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione), prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contradditorio. Di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema di atto, assegnando un **termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni** ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. E in quella sede potrà instaurare un **contradditorio informato ed effettivo**.